

Le regole del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea



Sottotitolo:	Commento articolo per articolo
Autori:	C. Amalfitano, M. Condinanzi, P. Iannuccelli (a cura di)
ISBN:	978-88-9391-159-7
N. Pagine:	LX-1470
Anno Pubbl.:	2017
Collana:	Le fonti del diritto
Materia:	Diritto dell'Unione europea



(http://www.editorialescientifica.com/images/stories/virtuemart/product/copertina_commentario.jpg)

Articolo 2 – Portata del presente regolamento (<i>Serena Crespi</i>)	986
---	-----

TITOLO I - ORDINAMENTO DEL TRIBUNALE

Capo I - MEMBRI DEL TRIBUNALE

Articolo 3 – Funzioni di giudice e di avvocato generale (<i>Serena Crespi</i>)	987
Articolo 4 – Decorrenza del mandato dei giudici (<i>Serena Crespi</i>)	988
Articolo 5 – Prestazione del giuramento (<i>Serena Crespi</i>)	989
Articolo 6 – Impegno solenne (<i>Serena Crespi</i>)	991
Articolo 7 – Rimozione di un giudice dalle funzioni (<i>Serena Crespi</i>)	991
Articolo 8 – Ordine di anzianità (<i>Serena Crespi</i>)	993

Capo II - PRESIDENZA DEL TRIBUNALE

Articolo 9 – Elezione del presidente e del vicepresidente del Tribunale (<i>Massimo Francesco Orzan</i>)	995
Articolo 10 – Attribuzioni del presidente del Tribunale (<i>Massimo Francesco Orzan</i>)	995
Articolo 11 – Attribuzioni del vicepresidente del Tribunale (<i>Massimo Francesco Orzan</i>)	996
Articolo 12 – Impedimento del presidente e del vicepresidente del Tribunale (<i>Massimo Francesco Orzan</i>)	996

Capo III - SEZIONI E COLLEGI GIUDICANTI

Sezione 1. Costituzione delle sezioni e composizione dei collegi giudicanti

Articolo 13 – Costituzione delle sezioni (<i>Massimo Francesco Orzan</i>)	1001
Articolo 14 – Collegio giudicante competente (<i>Massimo Francesco Orzan</i>)	1001
Articolo 15 – Composizione della grande sezione (<i>Massimo Francesco Orzan</i>)	1001
Articolo 16 – Astensione ed esonero di un giudice (<i>Massimo Francesco Orzan</i>)	1001
Articolo 17 – Impedimento di un membro del collegio giudicante (<i>Massimo Francesco Orzan</i>)	1002

golano il contenzioso davanti a tutti gli organi giurisdizionali UE, cosicché le norme del RP Trib. riproducono per lo più quelle del RP CG, l'art. 2 RP Trib., a differenza dell'art. 2 RP CG, è intitolato «Portata» del regolamento e non «Ambito di applicazione» del RP. Sebbene l'espressione «portata» possa essere usata come sinonimo di «ambito di applicazione», l'uso di una diversa terminologia per norme identiche dovrebbe essere evitata, ben potendo indurre ad incertezze interpretative e applicative (sull'importanza di usare stessi termini per istituti analoghi, v. relazione introduttiva al RP CG del 25.5.2011).

Bibliografia: v. bibliografia generale.

TITOLO I – ORDINAMENTO DEL TRIBUNALE

Capo I – MEMBRI DEL TRIBUNALE

Articolo 3 Funzioni di giudice e di avvocato generale

1. *In linea di principio, ciascun membro del Tribunale svolge le funzioni di giudice.*
2. *I membri del Tribunale sono denominati in prosieguo "giudici".*
3. *Ogni giudice, tranne il presidente, il vicepresidente e i presidenti di sezione del Tribunale, può svolgere, in una determinata causa, le funzioni di avvocato generale alle condizioni stabilite dagli artt. 30 e 31.*
4. *I riferimenti all'avvocato generale nel presente regolamento si applicano solo qualora un giudice sia stato designato come avvocato generale.*

Commento di **Serena Crespi**

SOMMARIO: I. L'ambito di applicazione del titolo I RP Trib. – II. *Ratio*, finalità e contenuto dell'art. 3 RP Trib.

I. L'art. 3 RP Trib. è la norma di apertura del titolo I, il quale è volto a disciplinare l'organizzazione del Trib. (artt. 3-43). Tale titolo è composto da sette capi, i quali disciplinano rispettivamente gli aspetti attinenti i membri del Trib. (capo I – artt. 3-8), la presidenza dello stesso (capo II – artt. 9-12), i collegi giudicanti (capo III – artt. 13-24), l'attribuzione delle cause (capo IV – artt. 25-29), l'individuazione degli AG (capo V – artt. 30-31), la cancelleria (capo VI – artt. 32-39) e il funzionamento del Trib. (capo VII – artt. 40-43). A seguito della riforma del RP Trib. del 2015 e della riorganizzazione dei capi di taluni titoli ivi effettuata, il titolo I RP Trib. non contiene più i capi riguardanti il regime linguistico e i diritti e gli obblighi dei rappresentanti delle parti, i quali sono stati spostati per diventare rispettivamente un autonomo titolo II e una sezione del capo relativo alle disposizioni generali del titolo III concernente i ricorsi diretti. Al fine poi di

dare attuazione nel RP Trib. ai cambiamenti apportati allo Statuto nel 2011, la revisione del RP Trib. del 2015 ha aggiunto al titolo I nuove norme quali, ad es., l'art. 11 RP Trib. relativo alle funzioni del vicepresidente del Trib., l'art. 16 RP Trib. sui casi di astensione e di rimozione del giudice dalle sue funzioni, l'art. 20 RP Trib. sull'impedimento del presidente di sezione e l'art. 27 RP Trib. che tratta della designazione di un nuovo GR e della riattribuzione di una causa. Il titolo I RP Trib. dà applicazione agli artt. 47-50 e 52 del titolo IV St., i quali prevedono già a livello statutario alcune regole di organizzazione e di funzionamento del Trib. inerenti allo *status* di giudice, AG, cancelliere e funzionario del Trib. (artt. 47-49 e 52 St.), nonché quanto alla composizione delle sezioni e all'assegnazione delle cause ai collegi giudicanti (art. 50 St.).

II. I parr. 1 e 2 dell'art. 3 RP Trib., e già l'art. 2 RP Trib. del 1991 (*GUCE*, L 136/1) come modificato in ultimo nel 2013 (*GUUE*, L 173/66), stabiliscono che i membri del Trib. svolgono le funzioni di «giudice» (sulla procedura di nomina e di rinnovo dei giudici del Trib., nonché sul numero degli stessi, v. artt. 2, 5 e 48 St. e art. 3 RP CG). A differenza della CG, il Trib. non dispone normalmente di AG, cosicché i membri del Trib. svolgono in linea di principio solo le attribuzioni connesse alla carica di giudice. L'uso dell'espressione «in linea di principio» come *incipit* dell'art. 3, par. 1, RP Trib. sottintende tuttavia che i membri del Trib. possono, in taluni casi, svolgere anche funzioni diverse e, in effetti, il 3° c. della norma in esame, riprendendo l'art. 49, 1° c., St., precisa che i membri del Trib. diversi dal presidente e dal vicepresidente del Trib. (art. 9 RP Trib.), nonché dai presidenti di sezione (art. 18 RP Trib.) possono in taluni casi esercitare le funzioni di AG. Anche considerato che il par. 3 dell'art. 49 St. demanda proprio al RP Trib. le modalità di designazione degli AG al Trib., l'art. 3, par. 3, RP Trib. e gli artt. 30 e 31 del capo V del titolo I RP Trib. stabiliscono allora le condizioni alle quali i giudici del Trib. possono eccezionalmente svolgere le funzioni di AG. Quanto alla norma in esame, l'art. 3, 3° c., RP Trib. stabilisce che tale mansione, permanente alla CG, è circoscritta solo a «una determinata causa» e dunque temporanea. L'AG è inoltre nominato al Trib. quando lo esigano le difficoltà in diritto o la complessità in fatto della controversia (art. 30 RP Trib.). Posto inoltre che la funzione di AG al Trib. è eccezionale, il par. 4 dell'art. 3 RP Trib. precisa che i riferimenti all'AG usati in tutto il RP Trib. si applicano solo qualora un giudice di tale organo giurisdizionale sia stato designato come AG ai sensi degli artt. 3 e 31 RP Trib.

Bibliografia: v. bibliografia *sub* artt. 2 e 3 St.

Articolo 4 Decorrenza del mandato dei giudici

Il mandato di un giudice inizia alla data stabilita a tal fine nell'atto di nomina. Qualora tale atto non stabilisca la data iniziale del mandato, quest'ultimo inizia alla data di pubblicazione dell'atto stesso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Commento di **Serena Crespi**

SOMMARIO: I. L'art. 4 RP Trib. e l'art. 3 RP CG.

I.1. L'art. 4 RP Trib. disciplina gli aspetti inerenti alla decorrenza del mandato dei giudici del Trib. Al fine di mantenere la coerenza tra gli atti regolamentari della CG, del Trib. e del TFP anche a seguito delle riforme degli stessi rispettivamente del 2012, del 2015 e del 2014, l'art. 4 RP Trib. riproduce esattamente negli stessi termini l'art. 3 RP CG del 2012, nonché l'art. 2 RP TFP del 2014. Analogamente a questi ultimi, l'art. 4 RP Trib. non fa più riferimento alla data iniziale di esercizio delle funzioni giurisdizionali, ossia a quella ove i giudici prestano giuramento e sottoscrivono l'impegno solenne di cui agli artt. 2 St., 5-6 RP Trib., ma a quella diversa (e precedente) dell'inizio del mandato dei giudici del Trib. (sulla differenza tra questi due momenti, v. artt. 2 St., 5-6 RP Trib. e 3 RP CG). Quest'ultima decorre dalla data stabilita a tal fine nell'atto di nomina assunto – all'unanimità e di comune accordo – dai rappresentati dei governi degli SM (sulla procedura di nomina e di rinnovo dei giudici anche del Trib. di cui all'art. 254 TFUE, v. artt. 2 e 5 St.; sui requisiti dei quali devono essere in possesso i membri degli organi giurisdizionali dell'UE, v. artt. 2 e 48 St.). Qualora l'atto di nomina non precisi la data iniziale del mandato giurisdizionale, quest'ultimo inizia a decorrere dalla data di pubblicazione dell'atto stesso nella GUUE, la quale è effettuata dal Segretariato generale Cons. in 23 delle 24 lingue ufficiali UE di cui all'art. 1 del reg. n. 1/58, del Cons. (è esclusa la pubblicazione in irlandese. Per ulteriori dettagli v. art. 3 RP CG).

2. A differenza dell'art. 3 RP CG, l'art. 4 RP Trib. – e analogamente l'art. 2 RP TFP – manca tuttavia di ogni riferimento alla decorrenza del mandato degli AG. Ciò è invero comprensibile dato che la figura degli AG al Trib. è solo eventuale (artt. 49 St. e 3 RP Trib.). Anche qualora la complessità in fatto e in diritto della causa richieda la designazione di un AG (artt. 3, 30-31 RP Trib.), tale funzione, limitata a «una determinata causa», è assunta da un giudice del Trib., al quale sono già applicabili le regole inerenti al mandato di cui all'art. 4 RP Trib. in quanto giudice dello stesso.

Bibliografia: v. bibliografia *sub* artt. 2 e 3 St.

Articolo 5 Prestazione del giuramento

Prima di assumere le loro funzioni, i giudici prestano dinanzi alla Corte di giustizia il seguente giuramento, previsto dall'art. 2 dello statuto: «Giuro di esercitare le mie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni».

Commento di **Serena Crespi**

SOMMARIO: I. L'art. 5 RP Trib. – L'art. 5 RP Trib. e l'art. 4 RP CG.

I.1. L'art. 5 RP Trib., e già l'art. 4, par. 1, RP Trib. del 1991 (*GUCE*, L 136/1) come modificato in ultimo nel 2013 (*GUUE*, L 173/66), integra il generale dovere di prestare giuramento previsto in capo a ogni membro del Trib. (e anche della CG e del TFP) già all'art. 2 St. A seguito delle modifiche apportate al RP Trib. nel 2015, tale norma statutaria è ora espressamente citata nel corpo della disposizione regolamentare in esame così da rendere più chiaro il coordinamento tra norme analoghe contenute in fonti del processo UE di diverso tipo (St. e RP). L'art. 5 RP Trib. del 2015 riproduce in modo sostanzialmente analogo il contenuto dell'art. 4 RP CG. Per l'analisi della presente norma si rinvia così a quanto già detto agli artt. 2 St. e 4 RP CG, esaminando di seguito solo gli aspetti che differenziano l'art. 5 RP Trib. dall'art. 4 RP CG.

2. Posto che il combinato disposto degli artt. 10 e 47, 2° c., St. impone l'obbligo di prestare giuramento anche al cancelliere del Trib., il par. 5 dell'art. 32 RP Trib. impone espressamente a quest'ultimo il dovere di prestare giuramento secondo le modalità di cui all'art. 5 RP Trib., in tal modo estendendone l'ambito di applicazione soggettivo.

II.1. A differenza dell'art. 4 RP CG, il quale prevede espressamente il giuramento anche degli AG, l'art. 5 RP Trib. manca di ogni riferimento a questi ultimi. Ciò è invero comprensibile dato che la presenza di AG al Trib. è solo eventuale (artt. 49 St. e 3 RP Trib.). Anche qualora poi la complessità in fatto e in diritto della causa ne richieda la designazione (artt. 3, 30, 31 RP Trib.), tale funzione, limitata a «una determinata causa», è assunta da un giudice del Trib., al quale sono così già applicabili le regole inerenti il giuramento in quanto per l'appunto giudice dello stesso.

2. Sempre a differenza dell'art. 4 RP CG, l'art. 5 RP Trib. non fa riferimento alla necessità di prestare giuramento «nella prima udienza pubblica» della CG cui i membri UE partecipano dopo la nomina. La mancanza all'art. 5 RP Trib. del riferimento alla «prima udienza davanti alla CG» è comprensibile dato che i giudici del Trib., a differenza di quelli della CG, non svolgono le proprie funzioni presso l'organo dinnanzi al quale essi prestano giuramento, cosicché per i primi è necessario organizzare un'apposita udienza di giuramento davanti alla CG (v. però quanto detto all'art. 4 RP CG con riferimento all'udienza solenne anche dei membri della CG). L'assenza all'art. 5 RP Trib. del riferimento alla necessità di prestare giuramento in una udienza «pubblica» di cui all'art. 4 RP CG è poi compensata dall'art. 2 St., il quale, applicabile a tutti gli organi giurisdizionali UE, stabilisce che «ogni giudice deve [...] davanti alla CG riunita in *seduta pubblica* prestare giuramento» (corsivo aggiunto). La prevalenza della norma statutaria di diritto processuale primario su quella regolamentare di diritto derivato (v. artt. 63 St. e 2 RP Trib.) esclude che i giudici del Trib., a differenza di quelli della CG, possano prestare giuramento in una udienza non pubblica.

Bibliografia: v. bibliografia *sub* artt. 2 e 3 St.

Articolo 6 Impegno solenne

Subito dopo aver prestato giuramento, i giudici sottoscrivono una dichiarazione con la quale assumono l'impegno solenne previsto dall'art. 4, terzo comma, dello statuto.

Commento di Serena Crespi

SOMMARIO: I. *Ratio* e finalità dell'art. 6 RP Trib.

I.1. L'art. 6 RP Trib., e già il precedente art. 4, par. 2, RP Trib. del 1991 (*GUCE* L 136/1) come modificato in ultimo nel 2013 (*GUUE* L 173/66), prevede in capo ai giudici del Trib. l'obbligo di sottoscrivere, subito dopo aver prestato il giuramento di cui agli artt. 2 St. e 5 RP Trib. e quindi nella medesima udienza pubblica davanti alla CG, una dichiarazione con il quale essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e anche dopo la cessazione delle stesse, gli obblighi derivanti dalla loro carica enunciati all'art. 4, 3° c., St. A differenza dell'art. 4, par. 2, RP Trib. del 1991 come modificato in ultimo nel 2013, l'art. 6 RP Trib. rinvia ora espressamente a tale norma statutaria per ragioni di chiarezza.

2. L'art. 6 RP Trib. riproduce in termini identici l'art. 5 RP CG e l'art. 4 RP TFP, cosicché si rinvia al primo, nonché all'art. 4, 3° c., St. espressamente richiamato all'art. 6 RP Trib., per l'analisi dei doveri a cui i giudici del Trib. si impegnano solennemente e alle modalità di sottoscrizione dello stesso.

3. Analogamente a quanto previsto nel RP CG, l'art. 32, par. 6, RP Trib. impone l'obbligo di sottoscrivere l'impegno solenne anche per il cancelliere del Trib. Il RP Trib. non prevede invece tale dovere in capo agli AG. La presenza di questi ultimi al Trib. è, infatti, solo eventuale (artt. 49 St. e 3 RP Trib.). Anche qualora poi la complessità in fatto e in diritto della controversia ne richieda la designazione ai sensi degli artt. 3, 30-31 RP Trib., tale funzione, limitata a «una determinata causa», è assunta da un giudice del Trib., al quale sono già applicabili le regole inerenti l'impegno solenne di cui all'art. 6 RP Trib. in quanto per l'appunto giudice dello stesso.

Bibliografia: v. bibliografia *sub* artt. 2 e 3 St.

Articolo 7 Rimozione di un giudice dalle funzioni

1. Quando la Corte è chiamata a decidere, ai sensi dell'art. 6 dello statuto, previa consultazione del Tribunale, se un giudice non sia più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua carica, il presidente del Tribunale invita l'interessato a presentare le sue osservazioni, senza l'assistenza del cancelliere.

2. Il parere del Tribunale è motivato.

3. Il parere in cui si constati che un giudice non è più in possesso dei requisiti prescritti

ovvero non soddisfa più agli obblighi derivanti dalla sua carica deve ricevere almeno i voti della maggioranza dei giudici che compongono il Tribunale ai sensi dell'art. 48 dello statuto. In tal caso, la ripartizione dei voti è comunicata alla Corte di giustizia.

4. La votazione ha luogo a scrutinio segreto, senza l'assistenza del cancelliere; l'interessato non partecipa alla deliberazione.

Commento di **Serena Crespi**

SOMMARIO: I. L'ambito di applicazione dell'art. 7 RP Trib. – II. L'art. 7 RP Trib. e gli artt. 6 St. e 6 RP CG.

I.1. L'art. 7 RP Trib., e già l'art. 5 RP Trib. del 1991 (*GUCE*, L 136/1) come modificato in ultimo nel 2013 (*GUUE*, L 173/66), completa e integra la disciplina di cui all'art. 6 St., la quale attribuisce alla CG già a livello statutario la facoltà di rimuovere dalle loro funzioni i giudici non solo della CG, ma anche del Trib. e del TFP, nonché, per effetto dell'art. 8 St., gli AG della CG. A seguito della riforma del RP Trib. del 2015, l'art. 7 RP Trib. cita ora espressamente nel corpo del testo l'art. 6 St., al quale si rinvia così per l'analisi anche della presente norma regolamentare quanto alla competenza CG e ai motivi di rimozione dei membri UE, limitandosi in questa sede solo a evidenziare le peculiarità dell'art. 7 RP Trib. rispetto all'art. 6 St. Sempre a differenza dell'art. 5 RP Trib. del 1991, l'art. 7 RP Trib. del 2015 abroga poi il riferimento alla «camera di consiglio», termini la cui portata non erano perfettamente chiari (così anche l'art. 6 RP CG a seguito della riforma del 2012).

2. In virtù dell'art. 32, par. 6, RP Trib., la CG è inoltre competente a decidere della rimozione del cancelliere del Trib. (non di quello del TFP in virtù dell'art. 17, par. 1, RP TFP per l'analisi del quale v. art. 6 RP CG), al quale sono così parimenti applicabili le regole di cui all'art. 7 RP Trib. Il RP non menziona invece gli AG. La presenza di questi ultimi al Trib. è, infatti, solo eventuale (artt. 49 St. e 3 RP Trib.). Anche qualora poi la complessità in fatto e in diritto della controversia ne richieda la designazione ai sensi degli artt. 3, 30, 31 RP Trib., tale funzione, limitata a «una determinata causa», è assunta da un giudice del Trib., al quale sono già applicabili le regole di cui all'art. 7 RP Trib. in quanto per l'appunto giudice dello stesso.

II.1. L'art. 7 RP Trib. riproduce per ampi tratti il contenuto dell'art. 6 RP CG. Posto tuttavia che la decisione circa la rimozione o la decadenza dei giudici è assunta da un organo giurisdizionale UE – ossia la CG – diverso da quello ove i giudici del Trib. svolgono le proprie funzioni e che l'art. 6 St. impone alla CG quando l'interessato è un membro del Trib. di decidere «previa consultazione del Tribunale di cui trattasi», l'art. 7 RP Trib., aggiungendo formalità non comprese nell'art. 6 RP CG, precisa ai parr. 2-4 la procedura, preliminare alla fase davanti alla CG, dinnanzi al Trib. qualora oggetto di indagine sia un giudice del Trib. In particolare, anche considerato che i RRPP assolvono alla funzione di attuare e integrare le regole dello St. (artt. 63 St. e 2 RP Trib.), l'art. 7 RP Trib. aggiunge elementi non

previsti all'art. 6 St. e all'art. 6 RP CG. Il par. 2 dell'art. 1 RP Trib. prevede che quando la CG decide se un giudice del Trib. non sia più in possesso dei requisiti prescritti o non soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua carica, il Trib., il quale deve essere consultato dalla CG in virtù dell'art. 6 St., renda in merito un parere motivato. Tale parere deve ricevere almeno i voti della maggioranza dei giudici che compongono il Trib., la quale deve essere determinata in funzione della composizione dello stesso di cui all'art. 48 St. (art. 7, par. 3, RP Trib.). L'espresso riferimento a tale norma statutaria è stato aggiunto solo a seguito delle modifiche apportate al RP Trib. nel 2015, mancando la menzione di tale norma statutaria nell'art. 5 RP Trib. del 1991 (v. le recenti modifiche apportate all'art. 48 St. quanto alla composizione del Trib. a seguito della proposta del presidente della CG del 13.4.2014). La ripartizione dei voti deve poi essere comunicata alla CG (art. 7, par. 3, RP Trib.). Al fine inoltre di garantire il rispetto dei diritti della difesa e del contraddittorio anche nell'ambito della procedura preliminare davanti al Trib., l'art. 7, par. 3, RP Trib. prevede che il presidente del Trib. inviti l'interessato, il quale non prende mai parte alla deliberazione (art. 7, par. 4, RP Trib.), a presentare le proprie osservazioni prima che il Trib. decida (art. 7, par. 3, RP Trib.). Ai sensi dell'art. 7, par. 4, RP Trib., la votazione ha luogo a scrutinio segreto, nonché senza l'assistenza del cancelliere. L'assenza di ogni partecipazione del cancelliere alla procedura in esame anche per la fase preliminare davanti al Trib. conferma ciò che è previsto già all'art. 6 St. quanto alla fase davanti alla CG. L'art. 6 St. stabilisce, infatti, che il cancelliere comunichi la dec. della CG ai presidenti del PE e della Comm. e la notifichi al presidente del Cons., così implicitamente escludendone il coinvolgimento nella fase precedente della deliberazione.

2. Nonostante l'art. 7 RP Trib. rinvii per ampi trattati all'art. 6 St. quanto alla competenza CG e ai motivi di rimozione dei membri UE, la disposizione regolamentare in esame, titolata «rimozione di un giudice dalle funzioni», sembra non occuparsi dell'ulteriore aspetto disciplinato dall'art. 6 St. inerente la decadenza dei giudici dal diritto alla pensione o ad altri vantaggi sostitutivi. La prevalenza dello St. quale fonte di diritto primario sulle norme dei RRPP di diritto derivato sembra tuttavia permettere alla CG l'applicazione e al Trib. la valutazione anche della misura della decadenza dal diritto alla pensione o ad altri vantaggi sostitutivi di cui all'art. 6 St. nei confronti dei giudici e del cancelliere del Trib. (così anche l'art. 6 RP CG).

Bibliografia: v. bibliografia *sub* artt. 2 e 3 St.

Articolo 8 Ordine di anzianità

1. *L'anzianità dei giudici è calcolata a decorrere dall'assunzione delle loro funzioni.*
2. *Se l'anzianità è pari, si tiene conto dell'età.*
3. *I giudici il cui mandato venga rinnovato conservano la loro anzianità.*

Commento di **Serena Crespi**

SOMMARIO: I. L'ambito di applicazione dell'art. 8 RP Trib. – II. Finalità dell'ordine di anzianità di cui all'art. 8 RP Trib.

I. L'art. 8 RP Trib., e già l'art. 6 RP Trib. del 1991 (*GUCE*, L 136/1) come modificato in ultimo nel 2013 (*GUUE*, L 173/66), stabilisce il metodo mediante il quale è calcolato l'ordine di anzianità nelle funzioni dei giudici del Trib. Questa norma riproduce essenzialmente il contenuto dell'art. 7 RP CG del 2012, il quale stabilisce l'ordine protocollare dei membri della CG. Mentre tuttavia quest'ultimo stabilisce l'anzianità di servizio tanto dei giudici quanto degli AG della CG, l'art. 8 RP Trib. non menziona gli AG. Ciò è invero comprensibile dato che la presenza di questi ultimi al Trib. è solo eventuale (art. 49 St.). Anche quando poi la complessità della causa in fatto o in diritto renda necessario nominare AG al Trib., essi sono scelti tra i giudici del Trib., cosicché la regola di cui all'art. 8 RP Trib. è già loro applicabile in quanto giudici dello stesso. Fatta eccezione per tale diversità, l'art. 8 RP Trib. riproduce essenzialmente il contenuto dell'art. 7 RP CG, al quale si rinvia così per l'analisi della norma regolamentare in esame quanto agli aspetti comuni e al metodo scelto per calcolare l'anzianità di servizio, limitandosi la presente analisi a evidenziare solo gli elementi diversi o ulteriori di cui all'art. 8 RP Trib. rispetto all'art. 7 RP CG (sull'ordine protocollare del Trib., pubblicato sul sito dello stesso http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7036, a seguito dell'aumento dei membri dello stesso e dell'integrazione dei giudici del TFP di cui alla proposta del presidente della CG del 13.10.2014, v. quanto detto all'art. 7 RP CG).

II.1. L'ordine di anzianità non produce effetti sui compiti svolti quotidianamente dai giudici del Trib. e non comporta differenze sul valore del voto che ognuno di essi esprime in sede di deliberazione, essendo rilevante solo al fine di determinare alcune differenze funzionali tra i giudici. L'ordine di anzianità è, ad es., usato nel RP Trib. per individuare il giudice che, in caso di impedimento simultaneo del presidente e del vicepresidente, assume la presidenza del Trib. (art. 12 RP Trib.). In questo caso tale funzione è assunta da uno dei presidenti di sezione o, in mancanza, da uno degli altri giudici secondo l'ordine di anzianità stabilito all'art. 8 RP Trib. Analogamente, l'art. 20 RP Trib. stabilisce che in caso di impedimento del presidente di sezione le funzioni di quest'ultimo sono garantite da un giudice del collegio giudicante in base all'ordine stabilito dall'art. 8 RP Trib.

2. L'ordine di anzianità assume rilievo anche quanto alle modalità di deliberazione in seno al Trib. Ai sensi dell'art. 21, par. 3. RP Trib., i voti espressi dai giudici in esito alla discussione finale e che concorrono ad adottare la dec. del Trib. sono espressi nell'ordine inverso a quello dell'art. 8 RP Trib., fatta eccezione per il GR, il quale vota per primo, e per il presidente, il quale vota per ultimo. Quanto ai quorum deliberativi dei collegi giudicanti, considerato che il Trib. può validamente deliberare solo in numero dispari (così l'art. 17 St., il quale, pur espressamente rivolto alla CG, è applicabile anche al Trib. in virtù dell'art. 47, 1° c., St.), l'art.

22 RP Trib. stabilisce che, qualora, a seguito di un impedimento, i giudici siano in numero pari, il giudice meno anziano ai sensi dell'art. 8 RP Trib. si astiene dal partecipare alla deliberazione, a meno che non si tratti del presidente o del GR. In quest'ultimo caso, è il giudice che lo precede immediatamente nell'ordine di anzianità che si astiene dal partecipare alla deliberazione.

3. Quando poi il Trib. si riunisce senza l'assistenza del cancelliere – ad es. nei casi previsti dagli artt. 7 (rimozione di un giudice) e 16 (astensione ed esonero del giudice), nonché nel caso di conferenza plenaria di cui all'art. 42 RP Trib. quando il Trib. decida in tal senso – la redazione dei verbali, la quale è normalmente effettuata dal cancelliere, è attribuita al giudice meno anziano ai sensi dell'art. 8 RP Trib. In virtù poi dell'art. 43, par. 2, RP Trib., tali verbali sono sottoscritti a seconda dei casi dal presidente del Trib. o dal presidente di sezione e dal giudice di cui all'art. 8 RP Trib. congiuntamente.

Bibliografia: v. bibliografia generale.

Capo II – PRESIDENZA DEL TRIBUNALE

Articolo 9 Elezione del presidente e del vicepresidente del Tribunale

1. *Subito dopo il rinnovo parziale previsto dall'articolo 254, secondo comma, TFUE, i giudici eleggono tra loro, per la durata di tre anni, il presidente del Tribunale.*
2. *Se il presidente del Tribunale cessa dal mandato prima della scadenza normale, si procede alla sua sostituzione per il periodo restante.*
3. *Le elezioni contemplate dal presente articolo si svolgono a scrutinio segreto. È eletto il giudice che ottiene i voti di oltre la metà dei giudici che compongono il Tribunale ai sensi dell'articolo 48 dello statuto. Se nessun giudice ottiene tale maggioranza, si procede ad altri scrutini sino a che essa sia raggiunta.*
4. *Successivamente, i giudici eleggono tra loro, per la durata di tre anni, il vicepresidente del Tribunale, osservando le modalità previste dal paragrafo 3. Qualora il vicepresidente cessa dal mandato prima della scadenza normale, si applica il paragrafo 2.*
5. *I nomi del presidente e del vicepresidente del Tribunale eletti conformemente al presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Articolo 10 Attribuzioni del presidente del Tribunale

1. *Il presidente del Tribunale rappresenta il Tribunale.*
2. *Il presidente del Tribunale dirige le attività e gli uffici del Tribunale.*
3. *Il presidente del Tribunale presiede la conferenza plenaria, prevista dall'articolo 42.*